



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MERCOLEDÌ, 31 DICEMBRE 2008

3° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008 - N. 36	(5.1.2)	
Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica		3
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008 - N. 37	(3.5.0)	
Disposizioni in materia di istruzione – Modifiche alla l.r. 19/2007 – (Collegato ordinamentale)		8
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008 - N. 38	(3.2.0)	
Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale – Collegato		9

Anno XXXVIII - N. 273 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

Legge regionale 30 dicembre 2008 - n. 36
Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

(5.1.2)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13
«Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)»)

1. Alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
 «3 bis. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative regionali relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
 3 ter. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi.»;
- b) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le seguenti lettere:
 «h bis) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
 h ter) pubblica sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica.»;
- c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
 «2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.»;
- d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
 «Art. 5 bis
 (Attribuzione di competenze regionali)
1. È attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2002-2004. A tal fine la Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto già trasferito alle ALER, tenuto conto del saldo finanziario relativo ai procedimenti già conclusi.
2. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalità stabilite al comma 1, le ALER sono autorizzate a destinare le economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti, per le tipologie di oneri di seguito indicate:
- a) maggiori oneri di esproprio a seguito di sentenza passata in giudicato o di accordo bonario;

b) opere impreviste ed essenziali per rendere possibile la destinazione dell'opera finanziata, dichiarate tali da perizia giurata.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse giacenti nel fondo globale presso la Cassa Depositi e Prestiti, istituito in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture il 9 aprile 2001 di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le risorse di cui trattasi sono già destinate ai beneficiari finali individuati nei procedimenti di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale determina le modalità operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo e approva il rendiconto complessivo riscontrando le eventuali economie e i relativi impieghi in coerenza con il comma 2. Le economie non utilizzate vengono riprogrammate dalla Regione.»;

- e) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
 «1. Il consiglio di amministrazione dell'ALER adotta la proposta di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.
 2. Qualora la Giunta regionale non si pronuncerà entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato.»;
- f) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
 «1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.»;
- g) il comma 4 dell'articolo 8 è abrogato;
- h) al comma 9 dell'articolo 8 le parole «almeno quattro consiglieri» sono sostituite dalle parole «almeno tre consiglieri»;
- i) al comma 10 dell'articolo 8 le parole «e i consiglieri provinciali» sono soppresse;
- j) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
 «1. Il direttore dell'ALER è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale. Il compimento del 65° anno di età comporta la cancellazione dall'elenco.»;
- k) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
 «2 bis. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.»;
- l) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
 «3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale.»;
- m) dopo la lettera f) del comma 5 dell'articolo 11 è inserita la seguente:
 «f bis) presenta al consiglio di amministrazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.»;
- n) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 è sostituito come segue:
 «Il collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale.»;
- o) al comma 3 dell'articolo 12 le parole «o alla provincia che provvedono alla sostituzione» sono sostituite dalle parole «che provvede alla sostituzione»;

- p) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
 «1. L'indennità di carica del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER.»;
- q) il comma 5 dell'articolo 14 è soppresso;
- r) dopo il comma 3 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
 «3 bis. La Giunta Regionale definisce strumenti, schemi, flussi informativi strutturati e modalità per uniformare le procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilità analitica, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis).»;
- s) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
 «1. Agli oneri previsti dall'articolo 2, comma 3 bis si provvede con successivo provvedimento di legge.».

Art. 2

**(Modifiche alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1
 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
 Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
 dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
 in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»)**

1. All'articolo 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo della lettera m) del comma 41 è sostituito dal seguente:
 «m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune può sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attività degli ufficiali giudiziari.»;
- b) l'ultimo periodo del comma 51 è soppresso;
- c) dopo il comma 51 ter sono aggiunti i seguenti:
 «51 quater. Al fine di favorire l'integrazione sociale, nell'attuazione dei contratti di quartiere, degli accordi di programma e dei programmi di intervento attuativi del PRERP o programmazioni ad esso precedenti, l'ente proprietario può prevedere, previa autorizzazione della Giunta regionale:
- a) l'assegnazione, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, di unità abitative a specifiche categorie di assegnatari in percentuali anche superiori a quanto previsto dall'articolo 11 del r.r. 1/2004;
- b) le esclusioni di alloggi previste dall'articolo 26, comma 2 del r.r. 1/2004, nei limiti ivi previsti, individuando gli obiettivi di razionalizzazione e di economicità di gestione;
- c) la destinazione, in coerenza con il piano finanziario dell'intervento, di quota parte del patrimonio esistente a tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone sociale di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), il canone moderato di cui all'articolo 8 della l.r. 27/2007, il canone convenzionato di cui alla l.r. 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), la locazione temporanea di cui all'articolo 30 del r.r. 1/2004 e la locazione per studenti universitari di cui

all'articolo 1, commi 4 e 5, della l.r. 23 dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005).

In tali programmi le assegnazioni delle unità abitative sono effettuate dal soggetto proprietario nel rispetto della graduatoria comunale, ove prevista, ed il canone non potrà essere comunque inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 27/2007.

51 quinquies. Per le ipotesi di assegnazione diverse da quelle di cui al comma 51 quater, il comune persegue finalità di integrazione sociale, anche utilizzando le modalità di cui al comma 51 quater e, se necessario, in deroga alla tabella dell'articolo 13, comma 9 del r.r. 1/2004, previa autorizzazione della Giunta regionale. Con apposito regolamento la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze relative alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al precedente periodo, può individuare:

- a) quote di alloggi e criteri nei limiti dei quali la diversa destinazione a tipologie di edilizia residenziale pubblica non debba essere specificamente autorizzata;
- b) quote di assegnazione per categorie di assegnatari.

51 sexies. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al PRERP 2002-2004, la competente direzione generale della Giunta regionale, fatti salvi gli effetti degli atti già adottati, conclude i procedimenti avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformandosi nella determinazione del finanziamento definitivo esclusivamente alle vigenti disposizioni di legge ed ai decreti del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 agosto 1994, se riguardano comunque una delle tipologie di ERP. I requisiti soggettivi sono accertati nell'atto notarile di compravendita o nel contratto di locazione registrato. Non sono dovute garanzie da parte di operatori pubblici per le quote di agevolazione da restituire alla Regione.».

Art. 3

**(Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27
 «Criteri generali per la determinazione dei canoni
 per l'edilizia residenziale pubblica
 e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione
 del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»)**

1. Alla l.r. 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento al canone di locazione sopportabile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
 «A decorrere dal 1° gennaio 2009, le classi ISEE-ERP di cui all'allegato B sono aggiornate, in sede di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.»;
- b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
 «3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'Allegato 1 del r.r. 1/2004. Ai soli fini della pronuncia della decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) del r.r. 1/2004 si detraggono:
- a) dal patrimonio mobiliare una franchigia pari a 25.000 euro;
- b) dal patrimonio immobiliare ai fini ICI una franchigia pari a 25.000 euro;
- c) i redditi esenti ai fini IRPEF.
- Per i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a), la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP.»;
- c) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 la parola «28.000» è sostituita da «35.000»;
- d) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 la parola «28.000» è sostituita da «35.000»;

- e) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo:
«La previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g), del r.r. 1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in euro 35.001 ISEE-ERP.»;
- f) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«In deroga a quanto su esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 35.000 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla precedente lettera c).»;
- g) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 la parola «110» è sostituita da «150»;
- h) alla fine del comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo:
«I nuclei familiari, inseriti nell'area della decadenza, in caso di mancato rinnovo del contratto di cui alla lettera d) possono essere collocati dall'ente proprietario in una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone moderato di cui all'articolo 8 o il canone convenzionato di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), in coerenza con le previsioni di cui ai commi 51 quater e 51 quinquies dell'articolo 3 della l.r. 1/2000.»;
- i) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 è soppresso;
- j) dopo il comma 6 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
«6 bis. Ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 5, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per elevare o ridurre il costo convenzionale di cui all'allegato A fino ad un massimo del 20 per cento in relazione alle seguenti condizioni:
- a) pregio o stato di conservazione di immobili o complessi di unità abitative con particolare riguardo per gli immobili con stato di conservazione classificato scadente;*
 - b) tipologia edilizia o qualità dell'unità abitativa;*
 - c) qualità del contesto urbano circostante;*
 - d) costi di produzione e relativi oneri complementari ivi compresa l'acquisizione dell'area, rilevati nell'ambito del territorio comunale, su proposta congiunta di comune e ALER.*
- La specifica e motivata variazione è applicata per singoli immobili o complessi omogenei di edifici ed ha carattere di eccezione alle modalità ordinarie di calcolo del canone. Qualora l'ente proprietario sia il comune il costo convenzionale di cui all'Allegato A può essere elevato o ridotto fino ad un massimo del 30 per cento. Al fine di assicurare la sostenibilità di cui all'articolo 5, comma 1 gli enti proprietari tra l'altro:*
- a1) verificano la compatibilità della modifica con il programma di manutenzione e degli altri interventi previsti all'articolo 5, comma 4;*
 - b1) riscontrano l'effettività delle misure previste all'articolo 5, comma 2, adottate a livello comunale;*
 - c1) accertano l'attivazione della commissione di cui all'articolo 7.*
- In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.»;*
- k) al comma 4 dell'articolo 5, alla fine del primo periodo, dopo le parole «programma di manutenzione del patrimonio» sono inserite le parole «da allegare al bilancio.»;
- l) al comma 8 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente periodo:
«Al fine di verificare lo stato di necessità, i comuni possono istituire specifiche commissioni che prevedano la rappresentanza dell'ente proprietario e degli inquilini.»
2. Alla l.r. 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento al canone moderato, sono apportate le seguenti modificazioni:
- l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 è abrogato;
 - al comma 4 dell'articolo 8 le parole «23.000 euro» sono sostituite con le parole «40.000 euro»;
 - dopo il comma 4 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«4 bis. Per le unità abitative a canone moderato già realizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge è facoltà del soggetto attuatore:
 - a) tenere ferma la disciplina relativa ai canoni di locazione di cui al r.r. 1/2004 o determinare i canoni ai sensi del presente articolo;*
 - b) procedere alle assegnazioni secondo le disposizioni del r.r. 1/2004 o secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 51 bis della l.r. 1/2000. Nel caso il comune non aderisca alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 51 bis della l.r. 1/2000 entro sessanta giorni, il soggetto attuatore provvede direttamente.*

4 ter. Nell'ipotesi di espletamento con esito negativo delle procedure per l'individuazione dei destinatari, le unità abitative possono essere locate in deroga ai requisiti economici e ad un canone determinato tenendo conto dell'andamento del mercato e delle condizioni economiche dell'inquilino.»
3. Alla l.r. 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento alla vendita del patrimonio, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio ERP, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini, per l'incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L'impiego è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall'ente proprietario secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno ERP destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui alla l.r. 31/1985.»;
 - al comma 3 dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli enti proprietari possono derogare al limite di cui al comma 1, solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per l'intero.»;
 - al primo periodo del comma 6 dell'articolo 9 dopo le parole «all'assegnatario» sono aggiunte le parole «di cui all'articolo 3, comma 4»;
 - alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 9 dopo le parole «nel medesimo quartiere» sono aggiunte le parole «o in prossimità»;
 - al primo periodo della lettera b) del comma 8 dell'articolo 9 dopo le parole «ultra sessantacinquenni» aggiungono le parole «e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992.»;
 - il comma 12 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo

lo e dell'articolo 11 bis della l.r. 31/1985 non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo e dell'articolo 11 bis della l.r. 31/1985, deve essere inserito, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.».

4. Alla l.r. 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento alle disposizioni finali, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 3 dell'articolo 10 sono aggiunte le parole: «Per gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010»;
- b) al numero 2 della lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «A partire dal 1° gennaio 2009, la graduazione può essere effettuata dall'ente proprietario su più anni anche per aumenti inferiori. L'ente proprietario può rateizzare su più anni le somme dovute dagli inquilini a conguaglio per l'applicazione della presente legge in data successiva al 1° gennaio 2008. La graduazione e la rateizzazione possono essere effettuate ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui al comma 1 dell'articolo 5.»;
- c) al comma 5 dell'articolo 11 le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2009».

5. Alla l.r. 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento all'allegato A (Modalità di calcolo del valore locativo), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «Costo convenzionale», il periodo «Ai fini della determinazione del costo convenzionale, se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori» è sostituito dal periodo «Per la determinazione del costo convenzionale, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori se si è proceduto a lavori di ristrutturazione dell'edificio. Qualora si sia proceduto a ristrutturazione o completo restauro dell'unità immobiliare, gli enti proprietari adeguano il valore del parametro nei limiti e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 6.»;
- b) al capoverso «Classe demografica dei comuni» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili siti nel Comune di Monza, il coefficiente di cui alla lettera a) si applica a partire dal 1° gennaio 2010.»;
- c) al capoverso «Ubicazione», i paragrafi «Per i comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti» e «Per i comuni capoluogo» sono sostituiti dai seguenti:

«Ubicazione

Per i comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti:

- a. 0,90 per la zona edificata periferica ed agricola;
- b. 1,25 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
- c. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola e per il centro storico;
- d. 1,50 per il centro storico.

Per i comuni capoluogo:

- a. 0,85 per la zona agricola;
- b. 1,00 per la zona edificata periferica;
- c. 1,30 per la zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico;
- d. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
- e. 1,50 per il centro storico.

Nei comuni capoluogo, per gli enti proprietari con un patri-

monio classificato scadente inferiore al 25 per cento, il valore della lettera c. è pari a 1,25, fatta eccezione per gli stabili di pregio, individuati con le procedure previste dall'articolo 3, comma 6. Agli immobili siti nel Comune di Monza, i coefficienti per i comuni capoluogo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.»;

- d) al capoverso «Vetustà», il periodo «Ai fini della determinazione del coefficiente della vetustà, se si è proceduto a lavori di manutenzione straordinaria o risanamento, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori» è sostituito dal periodo «Ai fini della determinazione del coefficiente della vetustà, se si è proceduto a lavori di manutenzione straordinaria o risanamento riguardanti cinque degli elementi qualificanti lo stato di conservazione, dei quali almeno tre propri dell'unità immobiliare, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori.».

6. Alla l.r. 8 novembre 2007, n. 27, l'allegato B è così sostituito:

Allegato B

APPLICAZIONE DEL CANONE SOPPORTABILE

Aree	ISEE – ERP (€)	% del valore locativo*	Incidenza max % su ISE-ERP**	Canone minimo
Protezione	0-4.000	–	–	20
	4001-6.000	21	14	20
	6001-7.000	25	14	20
	7001-8.000	30	14	20
	8001-9.000	36	16	20
Accesso	9001-10.000	43	20	70
	10001-11.000	48	20	70
	11001-12.000	53	20	70
	12001-13.000	57	20	70
	13001-14.000	61	20	70
Permanenza	14001-15.000	66	22	120
	15001-16.000	70	22	120
	16001-17.000	74	22	120
	17001-18.000	78	22	120
	18001-19.000	82	22	120
	19001-20.500	87	22	120
	20501-22.000	92	22	120
	22001-23.500	96	22	120
	23501-25.000	100	22	120
	25001-26.500	105	22	120
	26501-28.000	110	22	120
28001-35.000	115-150***	24	200	

* Per i nuclei familiari con un solo componente le percentuali di incidenza sono ridotte del 30% per l'area di protezione e del 20% per l'area dell'accesso e del 15% per l'area della permanenza.

** Fatto salvo il canone minimo.

*** La percentuale del valore locativo è applicata secondo i criteri stabiliti dall'ente proprietario nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all'art. 5.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 «Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato»)

1. Alla l.r. 13 luglio 2007, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 è aggiunta, in fine, la seguente frase «o la concessione di titoli sociali per il pagamento del canone di affitto secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.»;
- alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 sono sopresse le parole «a 30.000 euro»;
- alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2, in fine, è aggiunto il periodo «ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari.».

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono inseriti di diritto, a domanda, nell'elenco regionale dei direttori generali delle ALER di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)), come sostituito dalla presente legge, coloro che svolgono l'incarico di direttore generale di ALER alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata degli incarichi dei direttori generali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima del 31 dicembre 2008 è prorogata fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 13/1996, come sostituito dalla presente legge, e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le nuove disposizioni sulla determinazione del compenso degli amministratori di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 13/1996, sulla composizione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 13/1996, nonché sul numero di tre consiglieri dimissionari o comunque cessati dalla carica ai

fini della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 9, della medesima, come sostituiti dalla presente legge, sono applicate dal primo rinnovo complessivo dei consigli di amministrazione. Fino a tale termine i complessivi compensi dei componenti di ogni consiglio di amministrazione non possono superare il costo sostenuto da ciascuna ALER nell'anno 2006.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 bis, della l.r. 13/1996, come introdotto dalla presente legge, non si computano i periodi maturati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 13/1996, come sostituito dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.

6. Le economie già accertate dalla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, della l.r. 13/1996, come introdotto dalla presente legge, possono essere destinate, al netto delle risorse programmate, agli oneri di cui all'articolo 5 bis, comma 2, in caso di eccedenza di questi ultimi rispetto alle economie riscontrate.

7. L'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è abrogato.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 dicembre 2008

Giovanni Rossoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/786 del 18 dicembre 2008)

(BUR2008022)

Legge regionale 30 dicembre 2008 - n. 37
Disposizioni in materia di istruzione - Modifiche alla l.r. 19/2007 - (Collegato ordinamentale)

(3.5.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.»;
- b) al comma 6 dell'articolo 10, le parole: «garantire il» sono sostituite dalle seguenti: «contribuire al»;
- c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 11, le parole: «si articola in:» sono sostituite dalle seguenti: «è così strutturato:»;
- d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

«b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, anche triennale;»;
- e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: «quinto anno integrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a),»;
- f) al comma 3 dell'articolo 11, le parole: «degli standard formativi» sono sostituite dalle seguenti: «delle figure e dei relativi standard di competenza»;
- g) al comma 1 dell'articolo 18, le parole da «regolamentati dallo Stato» a «iscrizione ad albi e associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi»;
- h) al titolo III, prima dell'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 28 bis
(«Lombardia eccellente»: azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano)

 1. La Regione promuove «Lombardia eccellente», programma per valorizzare e sostenere l'eccellenza in ambito educativo e formativo.
 2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali.
 3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:
 - a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;
 - b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favorisca-

no la partecipazione attiva dei destinatari, stimolando le potenzialità creative e la capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;

- c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell'apprendimento come elemento di arricchimento umano;
- d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;
- e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell'iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) propensione al risultato;
- b) orientamento alla persona;
- c) qualità delle attività formative;
- d) gestione per processi;
- e) radicamento sul territorio;
- f) grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- g) responsabilità sociale.

5. L'iscrizione all'albo, contestuale alla presentazione del progetto di «attività di eccellenza», è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli «Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione» approvati ai sensi dell'articolo 7, nonché alla l.r. 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.

6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.

7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali.»;

- i) al comma 2 dell'articolo 30 le parole: «entro il 31 dicembre 2008.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine dell'anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.»;
- j) il comma 3 dell'articolo 30 è abrogato;
- k) dopo il comma 7 ter dell'articolo 30 è aggiunto il seguente: «7 quater. Le attività di rilevanza regionale previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.»;
- l) dopo il comma 2 ter dell'articolo 32 è aggiunto il seguente: «2 quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5.».

Art. 2 (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera h), si provvederà con successiva legge.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 dicembre 2008

Giovanni Rossoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/787 del 18 dicembre 2008)

(BUR2008023)

Legge regionale 30 dicembre 2008 - n. 38
Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegate

(3.2.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Modifica alla l.r. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «dell'attività sanitaria e sociosanitaria è» sono inserite le seguenti «rilasciata dall'ASL ed è»;
- b) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 dopo le parole «accredita le singole strutture» è inserita la parola «sociosanitarie»;
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«2 bis In analogia a quanto previsto per la nomina dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche e al fine di elevare la qualità del sistema sanitario attraverso la verifica della professionalità dei soggetti che operano all'interno dello stesso, sono istituiti gli elenchi da utilizzare per la nomina di direttore amministrativo, sanitario e sociale. Per l'inserimento negli elenchi sono necessari i requisiti di cui ai commi 1 e 2 richiesti per le medesime figure professionali all'interno delle Aziende sanitarie pubbliche. Nell'elenco dei direttori sociali possono iscriversi anche coloro che sono stati nominati ai sensi del comma 3 e che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale nella direzione sociale delle Aziende sanitarie pubbliche.

2 ter. Agli elenchi di cui al comma 2 bis attingono le strutture sanitarie pubbliche per la nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociale; gli IRCCS trasformati in fondazioni per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; le strutture sanitarie private di cui al comma 2 quater per la nomina del direttore sanitario.

2 quater. La figura del direttore sanitario è obbligatoria per le strutture sanitarie private classificate come dipartimento d'emergenza accettazione (DEA) o dipartimento d'emergenza e alta specialità (EAS) o provviste di più di duecentocinquanta posti letto accreditati e a contratto o appartenenti a un ente unico gestore di almeno due presidi ospedalieri accreditati e a contratto.

2 quinquies. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con la quale sono approvati gli elenchi, si procede alle nomine secondo le disposizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere fino al loro esaurimento.»;

- d) dopo il comma 2 dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti: «2 bis. La ASL accredita le singole strutture sanitarie e dispone successive eventuali variazioni dell'accreditamento; i provvedimenti di accreditamento o di variazione sono comunicati alla competente direzione generale della Giunta regionale entro quindici giorni al fine di aggiornare il registro regionale delle strutture accreditate.

2 ter. La procedura di accreditamento di cui al comma 2 bis si intende perfezionata e quindi operativa all'atto della iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate.»;

- e) al comma 3 dell'articolo 12 dopo le parole «con la normati-

va nazionale e regionale» sono soppresse le parole «con provvedimento della Giunta regionale, comunicato alla competente commissione consultare, entro quindici giorni.»; dopo le parole «dal legale rappresentante» sono inserite le seguenti «alla ASL competente per territorio.»;

- f) al comma 5 dell'articolo 12 dopo le parole «è condizione necessaria» sono inserite le seguenti «*ma non sufficiente*»;
- g) al comma 6 dell'articolo 12 il periodo da «Ai fini della richiesta» fino a «loro permanenza nel tempo.» è sostituito dal seguente «*Ai fini della richiesta di accreditamento di cui al comma 3 il possesso dei requisiti, dichiarato dal soggetto erogatore nel momento di presentazione dell'istanza, dovrà essere verificato secondo le modalità previste dalla normativa di settore.*»;
- h) al comma 7 dell'articolo 12 le parole «con provvedimento motivato della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «*con provvedimento motivato dall'ente che concede la relativa autorizzazione e/o accreditamento.*».

Art. 2

(Norme per la prevenzione di malattie infettive trasmesse da nebulizzazione derivante da impianti di distribuzione dell'acqua sanitaria e di condizionamento)

1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive trasmesse da nebulizzazione derivante da impianti di distribuzione dell'acqua sanitaria e di condizionamento, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate hanno l'obbligo, in modo continuativo in relazione agli esiti riscontrati, di porre in atto le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione dei seguenti impianti:

- impianti di produzione e distribuzione dell'acqua calda sanitaria;
- impianti di condizionamento dell'aria;
- impianti per idroterapia non termale e aerosolterapia.

2. Le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione, da effettuare con cadenza minima annuale e in caso di provata contaminazione o di malattia nei pazienti, sono indicate con decreto della direzione generale sanità. Gli oneri sono a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Le operazioni devono essere certificate dalle Aziende sanitarie locali (ASL), registrate e controfirmate dal responsabile della struttura o suo preposto.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 34/2007 in materia di soggetti non profit operanti in ambito sanitario)

1. Al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 34 (Politiche regionali di sostegno a favore dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario) le parole: «*e fino al 31 dicembre 2010*» sono soppresse.

Art. 4

(Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità)

1. Al fine di valutare l'incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti e di acquisire gli elementi su cui effettuare la programmazione regionale degli interventi sanitari, nonché per finalità di studio o ricerca scientifica in campo medico, biomedico, epidemiologico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, sono istituiti i registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità.

2. La raccolta e il trattamento dei dati anagrafici e sanitari contenuti nei registri di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

(Misure di riduzione della spesa di cui all'articolo 61, comma 14, del decreto-legge 112/2008)

1. La riduzione dei trattamenti economici complessivi prevista dall'articolo 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione ove la Regione abbia comunque assicurato l'equilibrio economico del proprio servizio sanitario regionale.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 1/2003 in materia di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7 dell'articolo 11, le parole «l'autorità di controllo» sono sostituite dalle seguenti «*il direttore generale della competente direzione regionale*»;
- al comma 6 dell'articolo 12, le parole «l'autorità di controllo» sono sostituite dalle seguenti «*il direttore generale della competente direzione regionale*»;
- i commi 5 e 6 dell'articolo 14 sono sostituiti dal seguente: «*5. Il consiglio di amministrazione dell'ASP approva il documento di ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale*»;
- l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Controlli sulle ASP)»

1. *Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie, anche con riferimento alla qualità e all'appropriatezza delle prestazioni, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La composizione, la durata, l'entità del gettone di presenza ai componenti esterni e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo che sia assicurata la presenza dei rappresentanti di ANCI e UPL. Il presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale.*

2. *Il controllo è finalizzato a garantire che l'attività delle ASP si svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione. La Commissione nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e delle ASL.*

3. *Nello svolgimento della funzione di controllo la Commissione, con riferimento alle finalità di cui al comma 2, si attiene anche agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale.*

4. *La Commissione, nel caso in cui accerti omissioni nell'adozione di atti obbligatori per legge o per regolamento, ovvero il mancato rispetto delle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, ne dà segnalazione al direttore generale della competente direzione regionale. Il direttore, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente.*

5. *Gli organi di amministrazione delle ASP sono sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, del mancato ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale entro tre anni dall'approvazione del documento di ripiano e in tutti i casi in cui non sia possibile il loro regolare funzionamento. Lo scioglimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si provvede altresì alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.*

6. *Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per*

non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al commissario, che è posta a carico dell'ente amministrato. La nomina a commissario di dipendenti delle amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione trasmette alla direzione generale competente della Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e sul rispetto dei piani di controllo presentati.

8. I commissari sono nominati tra gli iscritti all'albo regionale, istituito e disciplinato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.».

Art. 7

(Modifica alla l.r. 23/1999 in materia di politiche per la famiglia)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole «abbattimento del tasso di interesse» sono inserite le seguenti «e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie» e sono soppresse le seguenti «, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 13»;
- b) al comma 4 dell'articolo 3 sono soppresse le parole «finalizzato all'abbattimento parziale del 2 % del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2»;
- c) al comma 6 dell'articolo 3 le parole «abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 4»;
- d) alle lettere b) e d) del comma 12 dell'articolo 3, le parole «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice I-STAT.»;
- e) al comma 4 dell'articolo 4 dopo le parole «la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap» sono inserite le seguenti «, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili.».

Art. 8

(Modifica alla l.r. 1/2008 in materia di volontariato e associazionismo)

1. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole «, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,» sono inserite le seguenti «dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,»;
- b) al titolo del capo VII dopo le parole «, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,» sono inserite le seguenti «dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,»;
- c) al comma 1 dell'articolo 37 dopo le parole «allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili» sono inserite le seguenti «, di guerra» e dopo la parola «sordi,» sono inserite le seguenti «di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra»;
- d) al comma 2 dell'articolo 37 dopo la parola «civili» sono inserite le seguenti «, di guerra»;

- e) al comma 1 dell'articolo 38 dopo la parola «sordi,» sono inserite le seguenti «al comitato regionale di Lombardia dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra».

Art. 9

(Disposizioni finali in materia di controlli di cui alla l.r. 1/2003)

1. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003 in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione in carica esercita le funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dalla presente legge.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui agli articoli 2, 4 e 5 si provvede con le risorse normalmente stanziare alla funzione obiettivo 5.1 «Sanità e salute» del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

2. All'autorizzazione delle spese previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1, si provvede con successiva legge.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 dicembre 2008

Giovanni Rossoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/788 del 19 dicembre 2008)

